



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Roma Capitale

Roma, data e protocollo come da segnatura

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del "Servizio di vigilanza armata dell'immobile di proprietà dello Stato, in gestione all'Agenzia del Demanio, denominato Città dello Sport sito in Tor Vergata – Roma"

CUP G86G21000860001

CIG A041786268

ODA 2024001892

TRA

Agenzia del Demanio- Direzione Roma Capitale (di seguito anche brevemente "**Agenzia**" "**Stazione Appaltante**" o "**S.A.**"), con sede legale in Roma, Via Piacenza n.3, C.F. e P.I. 06340981007, in persona del Direttore Dario di Girolamo, in forza dei poteri attribuiti allo stesso dall'art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 17 dicembre 2021, e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché dagli artt. 2 e 4 della determina n. 106 del 14 luglio 2023, prot. n. 2023/17478/DIR, e dalla comunicazione organizzativa n. 34/2023 del 14/06/2023;

E

I'O.E. CSM Global Security Service SRL - C.F. e P.I. n. 12748521007 - con sede legale in Roma alla via Orazio Raimondo n. 46/50, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Walter Cangini domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo "**Affidatario**" "**Aggiudicatario**" o "**Operatore Economico**" o "**O.E.**");

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 14197 del 21/12/2023 è stata nominata, quale Responsabile Unico del Progetto (d'ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Vicedirettore Cristiana Gianni per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura di cui all'oggetto;
- con la medesima nota è stato nominato anche un Team di supporto al RUP;
- con determina prot. 14215 del 21/12/2023 è stata avviata la procedura per la

partecipazione all'Appalto Specifico SDAPA indetta dall'Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dal d.lgs. 36/23 all'art.108;

- con nota n. 1268 del 02.02.2024 sono stati nominati il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto;
- in occasione della seduta pubblica del 28.02.2024 della Commissione giudicatrice, come da verbale n. 3 del 28.02.2024, è stata stilata la graduatoria finale della procedura di gara;
- dalla graduatoria delle offerte ammesse, è risultato primo classificato l'operatore CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL la cui offerta ha conseguito un totale di 86,64 punti (dei quali 74,61 p.ti per la componente tecnica e 12,03 p.ti per la componente economica);
- l'operatore economico ha offerto uno sconto percentuale sull'importo di gara soggetto a ribasso pari al 19,51%, con quantificazione dei costi per la sicurezza pari ad € 3.854,40, ed una stima dei costi per la manodopera pari ad € 329.200,80;
- agli esiti dell'attività della Commissione giudicatrice è stata proposta l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico in oggetto in favore del suddetto operatore CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL.;
- la Stazione Appaltante, all'esito della procedura concernente l'Appalto Specifico SDAPA con determina di aggiudicazione prot. n. 5343 del 22/04/24, ha disposto l'affidamento del servizio di vigilanza armata dell'immobile di proprietà dello Stato, in gestione all'Agenzia del Demanio, denominato Città dello Sport sito in Tor Vergata – Roma, all'O.E. **CSM Global Security Service SRL**, - C.F. e P.I. n. 12748521007 -, con sede legale in Roma alla via Orazio Raimondo n. 46/50;
- la Stazione Appaltante ha quindi avviato, ai sensi degli artt. 94 e ss del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Affidatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti dell'O.E. CSM Global Security Service SRL hanno dato tutte esito positivo;
- con nota prot. 87 del 12/03/24, la Responsabile della UO Interventi strategici e complessi della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, in qualità di PMO degli interventi nel compendio di Tor Vergata, ha segnalato, in relazione alla realizzazione dell'area eventi presso le Vele della Città dello Sport per il Giubileo 2025, la necessità di prevedere un presidio per l'ulteriore ingresso alle aree di cantiere presso il viale dell'Archiginnasio resosi necessario per assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi;
- per soddisfare quest'ultimo sopravvenuto fabbisogno, la Stazione Appaltante non appena stipulato il presente contratto procederà ai sensi dell'art. 120 del d.lgs 36/23;
- l'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito le seguenti polizze:
 - 1) una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 9.250,85 con polizza n. 10077410000077 Rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit;
 - 2) un'idonea garanzia definitiva polizza n. 10077410000086 ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit, in data 02/04/2024 e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari

ad € 35.996,74;

3) Polizza assicurativa Contratto N° I10112380008 – DCX122200038-LB con durata dalle ore 24:00 del 31/07/2023 alle ore 24:00 del 31/01/2025 nello specifico R.C. TERZI Massimale Euro 20.000.000,00, R.C. DIPENDENTI Massimale Euro 10.000.000,00 R.C. PROFESSIONALE E/O CONTRATTUALE Massimale Euro 8.000.000,00 , i Massimali sopra indicati si intendono FINO A Euro 5.000.000,00 per ciascun sinistro – Polizza n. I10112380008, dA Euro 5.000.000,00 per ciascun sinistro e in aggregato annuo – Polizza n. DCX122200038-LB.

- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse, Allegati e Definizioni

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata al presente atto:

- Allegato “A” – **Capitolato Tecnico** elaborato dalla Stazione Appaltante;
- Allegato “B” – **Capitolato d’oneri**;
- Allegato “C” – **DUVRI ricognitivo allegato ai documenti di gara**
- Allegato “D” – **Offerta tecnica ed economica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “E” – **Patto d’integrità**;
- Allegato “F” – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010.

Sono materialmente allegati al presente contratto:

- Allegato “1”: **DUVRI ricognitivo aggiornato**, che integra e sostituisce il DUVRI ricognitivo redatto ai fini della pubblicazione della gara;
- Allegato “2”: **Planimetrie**.

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore prende atto degli aggiornamenti apportati al DUVRI.

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

- Il presente Contratto;
- Allegato “A” – **Capitolato Tecnico** elaborato dalla Stazione Appaltante;
- Allegato “B” – **Capitolato d’oneri**;
- Allegato “1” – **DUVRI ricognitivo aggiornato**;
- Allegato “D” – **Offerta tecnica ed economica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “E” – **Patto d’integrità**;
- Allegato “F” – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010.

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

Stazione Appaltante: Agenzia del demanio;

Affidatario o Appaltatore: l’Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall’Agenzia del demanio con l’Operatore Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Art. 2 Oggetto

L’Agenzia del demanio, ai sensi dell’art. 1655 c.c., affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato - che accetta senza riserva alcuna -l’affidamento del Servizio

di vigilanza armata dell'immobile di proprietà dello Stato, in gestione all'Agenzia del Demanio, denominato Città dello Sport sito in Tor Vergata – Roma.

Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di progettazione richiesta, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nel Capitolato d'oneri nonché secondo quanto previsto dall'offerta tecnica ed economica dell'affidatario.

L'affidatario dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il RUP.

Art. 3 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal formale avvio di esecuzione del servizio a firma del RUP/DEC, mediante apposito verbale di inizio attività previsto. Si precisa che per garantire continuità al servizio di vigilanza del sito in oggetto lo stesso prenderà avvio a partire dal giorno 16 maggio 2024. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'eventuale proroga del contratto per il tempo necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi **€ 373.188,81 (euro trecentosettantatrecentoottantotto/81)**, di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.554,12 (quattromilacinquecentocinquantaquattro/12) al netto di IVA e oneri e/o accessori eventualmente dovuti per legge, giusto ribasso percentuale offerto, pari al 19,51%, applicato all'importo del lotto posto a base di gara pari a € 462.542,30 (quattrocentosessantaduemilacinquecentoquarantadue/30).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto del contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del medesimo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.

I corrispettivi sono accettati dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto all'art 9 del Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 33 dell'All. II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38 , codice IPA

NA5196 riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di **ODA 2024001892**, che sarà comunicato successivamente, il **CUP G86G21000860001 CIG A041786268** nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972*" (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda fornitore, di cui all'Allegato "E", e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, ove previsto e se applicabile, di cui dovrà essere data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. n. 40/2008

Art. 5 **Clausola Revisione Prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 511 legge 208/2015 e dall'art.60 del D. Lgs. 36/2023 la periodica revisione del prezzo. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la variazione degli indici I.S.T.A.T. e da eventuali rinnovi contrattuali riguardanti il personale impiegato nelle attività convenzionate, verrà applicata dall'Agenzia, su documentata richiesta dell'appaltatore, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale come richiesto dall'art. 60 co.1. lett. B del D. Lgs. 36/2023. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa,

indicato nella Scheda fornitore di cui all'Allegato "F", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nei Capitolati, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate

successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Affidatario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Affidatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'affidatario sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione del gruppo di lavoro tramite PEC alla Stazione Appaltante.

Esso dovrà inoltre garantire i requisiti professionali richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro.

Art.8

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'affidatario nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'affidatario medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Affidatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva

del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9

Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Affidatario si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Affidatario a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 10

Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato tecnico.

L'Amministrazione verificherà, in corso di esecuzione, il corretto svolgimento dei servizi affidati, mediante l'accertamento della qualità, della regolarità e della puntualità nell'esecuzione delle prestazioni, eventualmente applicando penalità in caso di accertata non conformità rispetto a quanto previsto nell'Appalto Specifico.

L'Amministrazione si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi, e mantenendo la facoltà di applicare eventuali penali.

Le penali previste per il servizio in oggetto sono disciplinate al paragrafo 10 del Capitolato tecnico.

L'importo delle suddette sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Aggiudicatario nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione

Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Affidatario e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 11 Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Affidatario a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12 Risoluzione del contratto e clausole risolutive espresse

In caso di inadempimento dell'Affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e con gli allegati allo stesso, tra cui in particolare l'offerta tecnica ed economica, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Affidatario a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 9 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Affidatario superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

- presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente contratto;
- b) qualora venga meno l’affidabilità professionale dell’Aggiudicatario per una delle situazioni previste all’articolo 94, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
 - c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
 - d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l’Affidatario;
 - e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’art. 6 del presente Contratto;
 - g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
 - h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
 - i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell’Impegno Etico dell’Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia;
 - j) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità di cui all’Allegato “E”, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
 - k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;
 - l) mancato possesso e/o perdita in capo all’Affidatario dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione, la S.A. ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Affidatario inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Affidatario, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la S.A. incamererà la garanzia definitiva, salvo l’esonero di cui all’art. 117, comma 14, del D.lgs. 36/2023.

Art. 13 **Assicurazioni e garanzie**

L'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

Art. 14

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Affidatario inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Affidatario, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Affidatario risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Affidatario.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 15

Disposizioni antimafia

L'Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 159/2011.

Art. 16

Modello ex D.lgs. 231/2001 e Impegno Etico

L'Affidatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia del Demanio ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Impegno Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale

impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. L'Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 18

Obblighi di riservatezza

L'Affidatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio, ivi compresi scopi inerenti a future procedure di gara.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19

Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Piacenza n. 3 indirizzo di posta elettronica certificata PEC: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it
- l'Affidatario elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo mandataria sita in Roma, Via Orazio Raimondo n. 46/50; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: csmglobalsecurityservice@legalmail.it.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 21
Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro sia esclusivamente quello territorialmente competente.

Resta inteso che è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22
Spese del Contratto

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b). Secondo quanto previsto dall'All.I.4 del D.Lgs. 36/2023 l'Affidatario è tenuto al versamento di un'imposta di bollo pari ad euro 120,00 €.

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 23
Responsabile del contratto per l'Affidatario

L'Affidatario designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. Walter Cangini, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Affidatario con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono: 0679844418;
- Email: appaltiecontratti@csmvigilanza.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: csmglobalsecurityservice@legalmail.it.

L'Affidatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Affidatario medesimo.

Il responsabile del Contratto dell'Affidatario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), individuato dalla Stazione nella persona di Ing. Giuseppe Bucci, coordinandosi con il medesimo.

Per l'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale

Il Direttore
Dario di Girolamo

Per l'Operatore Economico

CSM Global Security Service s.r.l.
Cangini Walter

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, l'Affidatario dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 1) 3) 4) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 16) 18) 20) 21) 22) 23) del contratto e degli articoli 3) 5) 7) 8) 9) 10) 11) del Capitolato tecnico e degli articoli 4) 10) 11) 27) 30) 31) 32) 34) del Capitolato d'oneri. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale

Il Direttore
Dario di Girolamo

Per l'Operatore Economico

CSM Global Security Service s.r.l.
Cangini Walter